

DETERMINAZIONE n. 2020/23 del 7/12/2020

Oggetto: Presa d'atto della fusione per incorporazione in Arriva Italia S.r.l. di KM S.p.A. di Cremona e del conseguente trasferimento dei servizi di t.p.l. gestiti da KM S.p.A. mandante dell'A.T.I. Cremona costituita fra Autoguidovie S.p.A., KM S.p.A., Line S.p.A., Star S.p.A., Miobus S.r.l. nell'ambito del contratto di servizio rep. Prov. 8388 del 5/6/2013 (CIG. 407832275E7).

IL DIRETTORE

Decisione

Prendere atto della fusione per incorporazione di KM S.p.A. con sede in Cremona in Arriva Italia S.r.l. con sede in Milano e del conseguente trasferimento ad Arriva Italia dei servizi di t.p.l. gestiti da KM S.p.A. quale mandante dell'ATI Cremona nel quadro del contratto di servizio rep. prov 8388 del 5/6/2013.

Acquisire le necessarie garanzie circa la continuità dei servizi, il rispetto delle prescrizioni, degli orari delle tariffe, il trasferimento di tutti i contratti in essere, di tutto il personale dipendente e dei mezzi ivi compresi quelli assistiti da finanziamento pubblico e sottoposti a vincolo di destinazione.

Motivazione delle scelte

KM S.p.A. azienda controllata da Arriva Italia S.r.l. opera quale mandante dell'ATI Cremona ed è impegnata in tale ambito nella gestione dei servizi urbani e di area urbana della città di Cremona, oltre che di una quota pressoché esclusiva di servizi interurbani, nell'area cremonese, casalasca e a sud di Crema;

Nello scorso settembre KM e le altre aziende del gruppo Arriva (tra cui in Lombardia, SIA S.p.A., e SAB S.p.A. operanti nei bacini di Brescia e Bergamo), hanno avviato contatti per le vie brevi con le Agenzie e la Regione Lombardia alle quali hanno anticipato la volontà di riunire la gestione di tutte le proprie aziende sotto l'unica ragione sociale della capogruppo Arriva Italia S.r.l., operando mediante fusione per incorporazione dei soggetti preesistenti;

L'art. 26 comma 2 del contratto di servizio rep. Prov. 8388 del 5/6/2013 prevede che *"L'Affidatario non può cedere questo Contratto, né in tutto, né in parte, né può cedere i rapporti di credito e/o debito derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto della Provincia e degli altri Enti Locali"* (ora Agenzia);

Gli uffici dell'Agenzia hanno definito con KM S.p.A. e per suo tramite con Arriva Italia S.r.l. le modalità istruttorie e le garanzie da prestare da parte del soggetto subentrante, in vista della data prevista per l'operatività della fusione, che è il 31 dicembre 2020.

Arriva Italia ha comunicato che l'atto di fusione per incorporazione verrà sottoscritto a Milano il 9/12/2020.

Si rende quindi necessario prendere atto della modifica soggettiva dell'ATI affidataria del servizio conseguente al subentro quale mandante di Arriva Italia a KM, sempre nell'ambito di ATI Cremona alla quale rimane in capo l'affidamento stesso.

Contesto di riferimento

L'Agenzia è ad ogni effetto Ente regolatore dei contratti di servizio vigenti nel bacino di Cremona e Mantova dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell'art. 60 c.7 della l.r. 6/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

Fra i contratti in parola vi è anche il contratto di servizio rep. prov. 8388 del 5/06/2013 sottoscritto fra la Provincia di Cremona e i Comuni di Crema e Cremona con il Gestore ATI Cremona, costituita da Autoguidovie S.p.A., KM S.p.A., Line S.p.A., Star S.p.A. e Miobus S.r.l. per la gestione dei servizi di t.p.l. interurbano, urbano e di area urbana nella provincia di Cremona.

L'Assemblea degli Enti aderenti all'Agenzia in seduta 5/8/2020 con atto 2020/6 ha approvato ai sensi dell'art. 7, comma 2, punto e) del vigente Statuto la proroga ex art. 4, punto 4) del Regolamento CE n. 1370/2007 (proroga in senso stretto) dell'affidamento all'ATI per quattro anni a partire dal 1° luglio 2021;

Con l'approvazione del subentro di Arriva Italia a KM viene a modificarsi la composizione dell'ATI affidataria dei servizi di t.p.l. ma nulla viene a mutare per quanto attiene i reciproci obblighi contrattuali e gli impegni assunti in fase di proroga da parte dell'ATI stessa verso l'Agenzia.

Istruttoria

Dopo i contatti avuti per le vie brevi con KM S.p.A., con nota prot. 2020/919 del 25/9/2020 trasmessa per conoscenza anche alle altre Agenzie coinvolte, si è provveduto a richiedere alla Regione Lombardia istruzioni univoche sulle procedure da seguire per dar corso al subentro di Arriva Italia, con particolare riferimento ai requisiti da verificare nel nuovo soggetto affidatario.

Con nota prot. S1.2020.3267 del 21/10/2020 la Regione, a firma del proprio dirigente Irene Galimberti, informa che in data 9/10/2020 *"...si è svolto un incontro con alcuni rappresentanti del gruppo Arriva Italia... da quanto si è appreso in tale incontro il gruppo intende realizzare una fusione per incorporazione in Arriva Italia delle aziende interamente controllate operanti in diversi ambiti territoriali anche al di fuori dei confini regionali... Con particolare riferimento alla società KM... l'operazione di fusione per incorporazione comporterà la successione universale, automatica, ed in continuità di Arriva Italia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle società incorporate, così come nelle risorse umane e strumentali (tra le quali dipendenti, automezzi, depositi ed officine) facenti capo alle stesse società incorporate e, quindi, tale operazione non si configura quale conferimento e non realizza nemmeno una cessione del contratto di servizio che rimarrà intestato alla medesima ATI. ... A tale proposito l'azienda ha peraltro riferito i riscontri positivi emersi nell'ambito delle consultazioni dei rappresentanti delle OO.SS. interessate..."*.

Con nota prot. 904 in data 2/11/2020 KM ha informato Autoguidovie S.p.A. capogruppo mandataria dell'ATI Cremona circa la volontà di procedere alla fusione per incorporazione in Arriva Italia di KM, confermando l'impegno a nulla mutare per quanto attiene la continuità dei servizi erogati al territorio.

Successivamente ATI Cremona per mezzo della mandataria Autoguidovie S.p.A. con nota 5/11/2020 ha richiesto dichiarazione della Società incorporante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00 circa l'inesistenza, in capo alla medesima incorporante, di cause di esclusione/decadenza della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e delle ulteriori disposizioni che regolano l'affidamento emarginato e il n. iscrizione REN di riferimento in seguito alla fusione (se diverso da quello della Società incorporata).

Arriva Italia con propria nota in data 27/11/2020 prot. 330 ha confermato quanto verbalmente dichiarato alla Regione nel citato incontro del 9/10/2020 per quanto attiene la fusione per incorporazione e precisa che *"Attraverso tale operazione KM S.p.A. e le altre società del gruppo Arriva interamente controllate dalla capogruppo Arriva Italia verranno fuse per incorporazione in quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2505 del codice civile. La fusione diverrà efficace a partire dal 31 dicembre 2020.*

Arriva Italia dichiara altresì che:

- *Per l'effetto, a partire dalla suddetta data, la partecipazione attualmente detenuta da KM S.p.A. nell'ATI affidataria del servizio in oggetto sarà trasferita ad Arriva Italia. Inoltre, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2504 bis del codice civile Arriva Italia assumerà i diritti e gli obblighi di KM S.p.A., partecipante alla fusione in qualità di incorporata, proseguendo in tutti i relativi rapporti – attivi e passivi, processuali – anteriori alla fusione, ivi compresi gli impegni verso la Clientela, nella fattispecie il riconoscimento dei titoli di viaggio già acquistati e riportanti il numero di partita iva di KM S.p.A. che potranno essere utilizzati fino al 30.04.2021 o sostituiti fino al 30.06.2021."*
- *"Conferma inoltre di aver esperito gli adempimenti previsti dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, come modificato dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 18 del 2 febbraio 2001 e che Arriva subentrerà nella titolarità e gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti in forza alla data*

della fusione, con salvaguardia dei diritti quesiti e mantenimento del trattamento economico e normativo di cui alla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale vigente.”;

- *“...Il servizio svolto da KM S.p.A. in qualità di mandante dell’ATI non subirà alcuna modifica anche successivamente alla fusione, in quanto tale servizio continuerà ad essere svolto, senza soluzione di continuità e per la parte di propria competenza, da Arriva Italia che disporrà dell’intera struttura organizzativa, del personale e dei relativi mezzi.”;*
- *che in particolare fra i mezzi sono compresi “...quelli oggetto di contributo pubblico, con il mantenimento dei vincoli di destinazione e trasferimento ad eventuale nuovo gestore per i periodi previsti dai relativi atti.”;*

Si dà atto inoltre che gli abbonamenti e le tessere rilasciati da KM S.p.A. con validità oltre la data della operatività della fusione in Arriva Italia, saranno da questa riconosciuti validi fino alla naturale scadenza senza che ciò determini alcun aggravio o adempimento da parte dei titolari..

A conclusione dell’anzidetta nota prot. 330 Arriva Italia richiede all’Agenzia il rilascio di idonea autorizzazione al subentro di Arriva Italia negli atti autorizzativi già rilasciati all’incorporanda KM S.p.A. per lo svolgimento dei servizi di trasporto ad essa affidati.

A sua volta Autoguidovie S.p.A. capogruppo Mandataria dell’ATI, con note prot. 5536 del 3/12/2020 e prot. 5580 del 7/12/2020 trasmette all’Agenzia copia di tutta la documentazione richiesta e ricevuta a seguito della nota 5/11/2020, senza altro rilevare.

Riferimenti normativi attinenti all’atto

Art. 204bis e 2505 del Codice Civile;

Legge 29/12/1990 n. 428, art. 47.come modificata dall’art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 18 del 2/2/2001

D.Lgs. 50/2016 “codice contratti pubblici” e in particolare l’art. 80;

Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 “*Disciplina del settore dei trasporti*” ed in particolare l’articolo 7 intitolato “*Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale*” e l’articolo 60 intitolato “*Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze*”.

Legge Regionale 08/07/2015 n. 19 “*Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*” ed in particolare l’articolo 4 intitolato “*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012*”.

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” ed in particolare l’articolo 107 intitolato “*Funzioni e responsabilità della dirigenza*”.

Atti di organizzazione interna

Statuto dell’Agenzia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n. 23 del 03/06/2015, ed in particolare l’articolo 13 intitolato “*Direttore*” e l’articolo 15 intitolato “*Uffici e personale*”.

“*Documento Unico di Programmazione 2020-2022*”, approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con deliberazione 18/12/2019 n. 7.

“*Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022*” (PEG), approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia con deliberazione 2020/11 del 24/09/2020.

DETERMINA

1. Di prendere atto della modifica soggettiva dell'ATI Affidataria del servizio di trasporto pubblico locale interurbano, urbano e di area urbana di Cremona di cui al contratto di servizio rep. Prov. 8388 del 5/12/2013, a seguito della fusione per incorporazione con effetto 31/12/2020 della mandante KM S.p.A. in Arriva Italia S.r.l. con sede in Milano, via Trebazio, 1 (Codice Fiscale e P. IVA n. 05950660968) e del conseguente trasferimento ad Arriva Italia S.r.l. dei servizi di trasporto in precedenza effettuati da KM S.p.A nell'ambito dell'ATI stessa;
2. Di prendere atto che la fusione in Arriva Italia di cui al punto 1) concerne l'intero pacchetto di servizi eserciti da società controllate da Arriva Italia S.r.l. nel territorio Regionale della Lombardia, operazione in merito alla quale non sono state manifestate riserve da parte dei diversi soggetti coinvolti e della stessa Regione Lombardia (vedi nota S1.2020.3267 in premessa);
3. Di prendere atto e subordinare l'approvazione de quo al rispetto delle garanzie formulate da Arriva Italia S.r.l. circa la continuità del servizio, delle tariffe, dei titoli di viaggio, dei rapporti con il personale e del trasferimento degli autobus meglio precisate in premessa;
4. Di prendere atto altresì delle garanzie formulate da Arriva Italia S.r.l. circa il mantenimento dei vincoli in essere per la flotta dei bus adibiti al servizio, anche per quanto attiene la reversibilità degli stessi in caso di gara, riservandosi il rilascio del titolo alla immatricolazione dei stessi dietro specifica domanda e con successivo atto;

Cremona, 7/12/2020

IL DIRETTORE
Claudio Cerioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.